

Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2024, n. 4-297

Legge regionale n. 11/2012, articoli 7 e 8. Concessione all'Unione di Comuni "Bassa Sesia" (NO) della deroga ai requisiti minimi di aggregazione, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021



Seduta N° 22

Adunanza 25 OTTOBRE 2024

Il giorno 25 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 10:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 4-297/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 11/2012, articoli 7 e 8. Concessione all'Unione di Comuni "Bassa Sesia" (NO) della deroga ai requisiti minimi di aggregazione, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021

A relazione di: Bussalino

Premesso che:

- l'articolo 28 della legge regionale n. 10/2024, ha reintrodotto, all'articolo 7, comma 3 bis), della legge regionale n. 11/2012, la possibilità per la Regione Piemonte di concedere nuove deroghe ai requisiti di aggregazione, ovvero all'appartenenza alla medesima area territoriale omogenea e ai limiti minimi demografici, su richiesta motivata dei comuni e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 11/2012.
- la D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021, revocando la precedente disciplina di cui alla D.G.R. n. 20-1947 del 31 luglio 2015, ha disciplinato le fattispecie di deroga stabilendo che, per la parte che trova ancora applicazione:
- la deroga è concessa con apposita deliberazione della Giunta regionale e l'inserimento dell'Unione nella Carta delle Forme associative del Piemonte è efficace a decorrere dallo stesso provvedimento di concessione;
- la deroga ha efficacia temporale limitata ed è condizionata al conseguimento di livelli più adeguati nell'erogazione dei servizi che la forma associativa deve raggiungere allo scadere del triennio di validità della deroga, attraverso una verifica dei risultati attesi e la comparazione con lo status quo precedente;
- la deroga è richiesta quando la proposta associativa prevede un limite demografico inferiore a quello previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata (legge regionale n. 11/2012 e legge regionale n. 14/2019).

Richiamato che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della sopra citata legge regionale n. 11/2021, con riferimento ai requisiti demografici, sancisce che le proposte di aggregazione devono rispettare i seguenti limiti minimi di popolazione residente: 3.000 abitanti, per le unioni montane e di collina, e 5.000 abitanti, per le unioni di pianura, con un margine di tolleranza del 10 per cento.

Richiamato che la D.G.R. n. 20-1947 del 31 luglio 2015 ha concesso la deroga al requisito minimo demografico all'Unione di Comuni "Bassa Sesia", la quale non è stata inserita nella "Carta delle Forme Associative - XIII Stralcio", approvata con la DGR n. 6-7675 del 13 novembre 2023, a seguito della decadenza di tale deroga a causa della modifica della sua composizione.

Preso atto che Unione di Comuni "Bassa Sesia":

- attualmente è costituita dai Comuni di Caleggio Novara, Castellazzo Novarese e Sillavengo e ha una popolazione pari a 1.763 abitanti (rilevazione ISTAT a 31 dicembre 2022), inferiore al limite dei 5.000 abitanti e della soglia di tolleranza prevista.
- ha trasmesso alla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici", istanza di deroga al limite minimo demografico (protocollo di ricevimento n. 33363 del 22 luglio 2024) finalizzata al re-inserimento nella Carta delle Forme associative e alla possibilità di ottenere contributi e sovvenzioni e benefici pubblici.

Dato atto che l'esito dell'istruttoria condotta dal Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici", durante la quale è stata necessaria la trasmissione di documentazione integrativa, consente di accogliere la domanda di deroga in quanto coerente con i criteri stabiliti per tale fattispecie e compatibile con i requisiti richiesti dalla legge regionale n. 11/2012, in virtù del fatto che la fattispecie ed i criteri enunciati consentono di derogare ad uno dei requisiti legali per la gestione associata, ovvero al limite minimo di abitanti e della soglia di tolleranza prevista.

Ritenuto, pertanto, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 3 bis), e 8, comma 4, della legge regionale n. 11/2012:

- di concedere la deroga ai requisiti minimi di aggregazione all'Unione di Comuni "Bassa Sesia" (NO), di durata triennale;
- di stabilire che l'Unione di Comuni "Bassa Sesia" (NO) è inserita, con valenza costitutiva, nella Carta delle Forme Associative, con efficacia a far data dalla approvazione del presente provvedimento e che l'approvazione del prossimo stralcio della Carta delle Forme Associative avrà, per tale Unione, effetto meramente dichiarativo.

Richiamato che, per le finalità di cui alla sopra citata D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021, l'Unione di comuni "Bassa Sesia" (NO) è tenuta, entro il termine di tre anni dalla data del presente provvedimento, a produrre alla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici", idonea documentazione volta a dimostrare i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia della gestione, oltre che l'adozione di ogni altra misura finalizzata al raggiungimento dell'ambito ottimale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mera concessione afferente a requisiti strutturali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 3 bis), e 8, comma 4, della legge regionale n. 11/2012:

- di concedere la deroga ai requisiti minimi di aggregazione all'Unione di Comuni "Bassa Sesia" (NO), di durata triennale;
- di stabilire che l'Unione di Comuni "Bassa Sesia" (NO) è inserita, con valenza costitutiva, nella Carta delle Forme Associative, con efficacia a far data dalla approvazione del presente provvedimento e che l'approvazione del prossimo stralcio della Carta delle Forme Associative avrà, per tale Unione, effetto meramente dichiarativo;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22